



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE  
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE

Diniego richiesta di accreditamento istituzionale della Comunità Terapeutica Assistita  
"Nuova Speranza" – Bompensiere (CL.).

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;  
**Vista** la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;  
**Visto** il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal Decreto legislativo n. 229/99;  
**Visto** il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;  
**Visto** il D.A. n.890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine all'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;  
**Visto** il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 che integra e modifica il D.A. 890/2002;  
**Vista** la L.R. n.5/2009 "Norme per il riordino del Sistema Sanitario Regionale";  
**Considerato** che con D.D.G. n.1895 del 15.09.2009 del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico è stato negato l'accREDITAMENTO istituzionale della C.T.A. "Nuova Speranza" sita nel comune di Bompensiere (CL.) via G. Carducci per n.20 posti letto;  
**Considerato** che con nota prot. n.48765 e n.48799 del 06.06.2011 il Servizio 9 – Dipartimento Pianificazione Strategica ha comunicato che per la struttura in questione non è mai stato richiesto da parte dell'organo competente il prescritto parere di compatibilità alla programmazione di settore  
**Vista** l'istanza del 17.06.2011, assunta agli atti di questo Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con prot. n.55672 del 23.06.2011, con cui il Legale Rappresentante della Società Nuova Speranza s.r.l. chiede il riesame dell'istanza di accREDITAMENTO istituzionale, anche ai sensi della L.R. n.14/11, della C.T.A. "Nuova Speranza" sita nel comune di Bompensiere (CL.) via G. Carducci per n.20 posti letto;  
**Visto** il ricorso al TAR di Palermo (contenzioso n.1656/12), proposto dalla Società Nuova Speranza s.r.l., avverso e per l'annullamento del silenzio-inadempimento opposto dall'Assessorato alla Salute all'istanza presentata in data 17.06.2011 con la quale si chiedeva il riesame dell'istanza di accREDITAMENTO istituzionale della C.T.A. "Nuova Speranza" sita nel comune di Bompensiere (CL.) via G. Carducci per n.20 posti letto;  
**Considerato** che l'esame della documentazione ha evidenziato la sussistenza delle seguenti criticità:  
A) la struttura risulta essere in possesso di Autorizzazione Sanitaria rilasciata dell'ex A.U.S.L. n.2 di Caltanissetta in data 22.09.05 (Aut. San. n.03/05), senza che venisse

acquisito il preventivo ed obbligatorio parere di compatibilità alla programmazione regionale previsto dall' art. 1 del D.A. n.463/03;

B) la L.R. n.14/11 "Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili" recita al punto 2 bis: "...*strutture private* .....*purchè in possesso dei requisiti di legge al momento dell'esercizio delle attività*", per le motivazioni di cui al punto A non risulta che la struttura al momento dell'istanza fosse in possesso dei previsti requisiti di legge;

**Considerato** che sulla base delle superiori considerazioni la struttura non risulta essere in possesso dei requisiti necessari, fondamentali, e prodromici indispensabili per il rilascio del provvedimento di accreditamento istituzionale;

**Vista** la nota prot. n.52735 del 03.07.2012 dell'Area Interdipartimentale 5 – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico con la quale, ai sensi dell'art.11-bis della L.R. n.10/91, si comunicava al Legale Rappresentante della Società Nuova Speranza s.r.l. il "preavviso di rigetto dell'istanza" presentata in data 17.06.2011, dando entro dieci giorni di tempo la possibilità, allo stesso, di poter presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione;

**Considerato** che il Legale Rappresentante della Società Nuova Speranza s.r.l. non ha trasmesso, come richiesto, alcuna memoria e/o documentazione ad ulteriore supporto dell'istanza del 17.06.2011;

**Ritenuto** pertanto che sussistono i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accreditamento istituzionale presentata dal Legale Rappresentante della Società Nuova Speranza s.r.l. per la C.T.A. "Nuova Speranza" sita nel comune di Bompensiere (CL.) via G. Carducci;

#### DECRETA

**ART. UNICO:** Per i motivi in premessa citati la struttura C.T.A. "Nuova Speranza" sita nel comune di Bompensiere (CL.) via G. Carducci gestita dalla Società Nuova Speranza s.r.l. non è accreditata.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed in forma integrale sul sito web dell'Assessorato alla Salute.

- 8 OTT. 2012

Il Dirigente dell' Area Interdip.le.5  
(Dott. Lorenzo Maniaci)

Il Dirigente U.O. 5.1  
(Dott. Fabrizio Geraci)

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott.ssa Lucia Borsellino)

